

Per biciclette e autoveicoli elettrici

Secondo l'art. 7 cpv. 4 dell'Ordinanza comunale, gli incentivi sono concessi solo per biciclette e autoveicoli acquistati in Svizzera, da concessionari rivenditori partner di Ebike Ticino Enerti o su autorizzazione rilasciata da Enerti.

Come da art. 8 del Regolamento, le **richieste di incentivo per biciclette e auto elettriche, vanno presentate entro 6 mesi dall'avvenuto pagamento della fattura.** Su richiesta scritta e motivata, il Municipio può concedere una proroga sul termine dei 6 mesi.

Le **domande di incentivo, legate all'edilizia, devono essere presentate entro il termine massimo di un anno dalla conclusione dei lavori** (fa stato la data di collaudo).

Il richiedente dichiara inoltre di aver preso visione e accettare gli articoli 5 cpv. 3 e 4 del Regolamento che recita:

- 3. *I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, la richiesta di incentivo non sarà presa in esame.*
- 4. *Possono beneficiare degli incentivi le PF e le PG domiciliate nel Comune, rispettivamente le PF non domiciliate, che risultano in regola con il pagamento di imposte, tasse comunali e premi Cassa Malati.*

Dati conto corrente per versamento

Postfinance:

Banca:

Cto bancario – IBAN nr.

Data:

Firma:

DECISIONE COMUNALE

Preavviso favorevole

Preavviso negativo

Osservazioni

Incentivo concesso: CHF _____